Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 settembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 205 DEL 7 SETTEMBRE 1950:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 luglio 1950, n. 674.
Abrogazione del decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1887, che istituì la specialità « Agenti interpreti di lingue estere » nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La specialità « Agenti interpreti di lingue estere », istituita nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1887, è soppressa.

Le disposizioni del decreto-legge suindicato sono abrogate.

Art. 2.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie della anzidetta specialità vengono trasferiti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ordinario dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie di pubblica sicurezza e saranno in esso inquadrati col proprio grado e la relativa anzianità, andando a prendere posto dopo l'ultimo dei pari grado aventi la medesima anzianità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 15 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 28 luglio 1950, n. 675.
Autorizzazione di una seconda spesa di lire 900.000.000 occorrenti per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonchè in applicazione dell'art. 2 (*b*) del Protocollo delle quattro Potenze, firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, è autorizzata una seconda spesa di lire 900.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 676.
Concessione di un assegno di caroviveri temporaneo a favore dei pensionati dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1949, ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare dall'« Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » è concesso un assegno di caroviveri temporaneo nella misura di lire 24.000 annue lorde a favore di titolari di assegni diretti e di lire 18.000 annue lorde a favore di titolari di assegni indiretti e di riversibilità.

Art. 2.

Lo Stato contribuisce nella spesa derivante dalla applicazione del precedente articolo con un contributo straordinario di lire 12 milioni annui a far tempo dall'esercizio 1949-50.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere, ai termini dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sarà provveduto con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 677.
Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul limite di impegno fissato con l'art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè per la concessione ad Istituti autonomi per case popolari ed a Comuni del contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 678.
Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario 1949-1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, di cui all'art. 9 della legge 31 ottobre 1949, n. 785, è aumentato di lire 351.123.000 per provvedere alle maggiori spese dipendenti dai miglioramenti economici al personale statale in servizio ed in quiescenza disposti dalle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 29 aprile 1949, n. 221.

Art. 2.

Alla copertura della suindicata spesa di L. 351.123.000 si provvederà con una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 420 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni nel bilancio del Tesoro ed in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 679.

Concessione all'Ordinario diocesano di Teramo del contributo straordinario di lire 20 milioni per la costruzione nel rione Giacomo Matteotti in Teramo della chiesa di San Berardo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Ordinario diocesano di Teramo è concesso il contributo straordinario, una volta tanto, di lire 20.000.000 per la costruzione della chiesa di San Berardo nel rione Giacomo Matteotti in Teramo.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente farà carico ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

La spesa relativa sarà compensata mediante riduzione per pari somma dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1950, n. 680.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Pepe Felicina », con sede nel comune di Orco Feglino (Savona).

N. 680. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Pepe Felicina », con sede nel comune di Orco Feglino (Savona), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1950, n. 681.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna delle Grazie, in frazione Madonnina del comune di Costigliole d'Asti (Asti).

N. 681. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Asti in data 2 marzo 1950, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna delle Grazie, in frazione Madonnina del comune di Costigliole d'Asti (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1950, n. 682.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Matteo, in località Quisisana di Botteghelle-La Fratta, frazione del comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 682. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Matteo, in località Quisisana di Botteghelle-La Fratta, frazione del comune di Castellammare di Stabia (Napoli), e la stessa viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore da Salvatore Buonocore consistente in un piccolo appartamento del fabbricato situato in Castellammare di Stabia valutato L. 50.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1950

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1950.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Lesa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 settembre 1949, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nell'ambito del comune di Lesa;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Lesa senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la località predetta costituisce un importante complesso panoramico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Lesa, indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Novara, per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa a mezzo del Soprintendente ai monumenti di Torino, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Lesa.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessi avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 10 agosto 1950

p. Il Ministro: BERTINELLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara.

Seduta del 14 novembre 1949.

Convocata con la lettera n. 1588/90 del 30 agosto 1949 nella sede del Municipio di Lesa il 14 settembre 1949, alle ore 9, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara per deliberare sui seguenti argomenti dell'ordine del giorno:

1) Lesa: zona da vincolare;
2) Belgirate: zona da vincolare;
3) Stresa: zona da vincolare;
4) Orta: zona da vincolare.

Sono presenti:

il presidente, S. E. l'Ambasciatore dott. Vittorio Cerruti;
il prof. Nino Giannantoni, segretario della Soprintendenza ai monumenti del Piemonte, in rappresentaza del soprintendente arch. Vittorio Mesturino, vice presidente;
l'avv. Agostino Repetto, presidente dell'Ente provinciale per il turismo;
l'arch. Umberto Rizzotti, in rappresentanza della categoria dei professionisti e artisti;
il dott. Igino Ambrosini, in rappresentanza della Federazione degli agricoltori;
l'avv. Cesare Borroni, sindaco di Lesa;
il comm. Vigliavacca, sindaco di Belgirate;
il prof. Francesco Gozzola e il sig. Muzio Rodi, assessori comunali di Lesa.

Funge da segretario il sig. Luigi Borasio, espressamente delegato dall'Amministrazione provinciale.

Ha scusato l'assenza il dott. ing. Alfredo Pariani, rappresentante della Federazione degli industriali.

Alle ore 9, essendosi riscontrato nei presenti il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e sul n. 1 dell'ordine del giorno invita a riferire il prof. Nino Giannantoni, il quale, richiamandosi alle proposte già avanzate nell'ultima seduta, informa che la zona da sottoporre al vincolo dovrebbe essere fra il lago e il rilevato ferroviario.

Il sindaco di Lesa, avv. Borroni, conferma tale proposta, secondo quanto venne già comunicato con sua lettera del 3 agosto.

« ... per confermare l'interessamento di questo Comune ai fini della difesa del proprio paesaggio, informo che questa Amministrazione, per semplificazione di procedura, aderisce alla proposta di codesta Soprintendenza di sottoporre ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona intercorrente fra il lago e il rilevato ferroviario.

Per quanto riguarda la pratica applicazione del provvedimento, faccio espresso riferimento ai temperamenti di carattere generale che saranno adottati ogni qualvolta si tratta di nuove costruzioni o di rifacimento nell'interno degli abitati ».

La Commissione, preso atto delle dichiarazioni del sindaco, a voti unanimi delibera di sottoporre a vincolo tutta la zona compresa fra il lago e il rilevato ferroviario fino ai due confini territoriali del Comune.

(*Omissis*).

Il presidente: VITTORIO CERRUTI

(3733)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1950.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Società anonima « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa, di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Società anonima « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tariffa XIX relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, e in misura ridotta, in caso di premorienza.

Art. 2.

Alla tariffa di cui all'art. 1 verrà inoltre applicato dalla Società predetta l'aumento del 4 per cento sul premio con un massimo del 2 per mille sul capitale assicurato.

Roma, addì 12 agosto 1950

Il Ministro: TOGNI

(3716)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1950.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita umana presentata dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione della analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffa 5 J, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico di un capitale, pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Art. 2.

Alla tariffa di cui all'art. 1 verrà inoltre applicato dalla Società predetta l'aumento del 4 per cento del premio unico.

Roma, addì 12 agosto 1950

Il Ministro: TOGNI

(3732)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di alcuni relitti dell'alveo in sponda destra del torrente Argentina in comune di Taggia.

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1950, n. 1139, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato dei relitti d'alveo in sponda destra del torrente Argentina in comune di Taggia, indicati in mappa al foglio XXV, nn. 1075 e 1081, intestati al Demanio dello Stato e specificati nell'estratto catastale in data 31 ottobre 1947, scala 1:2000, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3853)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 157

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 settembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,50
» Firenze	624,85	143,50
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,82	143,50
» Napoli	624,80	143,70
» Palermo	624,80	143,50
» Roma	624,79	143,50
» Torino	624,825	143,50
» Trieste	624,82	143,50
» Venezia	624,825	143,725

Media dei titoli del 5 settembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	70,275
Id. 3,50 % 1902	68,30
Id. 3 % lordo	48,65
Id. 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	71,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,15
Id. 5 % 1936	93,675
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,625
Id. 5 % convertiti 1951	100 —
Id. 5 % (scadenza 1959)	99,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 5 settembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,50

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 158

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 settembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,50
» Firenze	624,85	143,50
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,82	143,50
» Napoli	624,80	142,70
» Palermo	624,80	143,50
» Roma	624,79	143,60
» Torino	624,82	143,50
» Trieste	624,82	143,50
» Venezia	624,825	143,725

Media dei titoli del 6 settembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	70,375
Id. 3,50 % 1902	68,30
Id. 3 % lordo	48,60
Id. 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	71,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,075
Id. 5 % 1936	93,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,625
Id. 5 % convertiti 1951	100,125
Id. 5 % (scadenza 1959)	99,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 6 settembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,55

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 243 — Data, 7 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Alaimo Giuseppe di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 368 — Data: 28 marzo 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria

provinciale di Firenze — Intestazione: De Marinis Tommaso fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro novennali (1951) — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 865 — Data: 20 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Verrone Carlo di Gualberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 1.848.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1145 — Data: 20 maggio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Bianchi Bruno fu Augusto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 273 — Data: 16 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Anselmo Rosa fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 3.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 910 — Data: 11 marzo 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Bagnulo Giuseppe di Teodoro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% — Rendita L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 70 — Data 3 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Bellucci Gino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione — Capitale L. 1.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 848 — Data: 11 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Antonucci Italo fu Angiolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione — Capitale L. 2.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 274 — Data: 16 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Anselmo Rosa fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% — Rendita L. 210.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° agosto 1950.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3516)

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 4

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949, dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni Tesoro novennali 5% (1959):

Serie e numero del titolo provvisorio: Serie C, n. 60179. Ufficio che ha emesso il titolo provvisorio: Tesoreria provinciale di Venezia. Persona che ha denunziato il titolo: Mainardi Antonio fu Fortunato, dom. a Venezia San Polo, n. 2861. Capitale nominale: L. 50.000;

Serie e numero del titolo provvisorio: Serie E, n. 60768. Ufficio che ha emesso il titolo provvisorio: Tesoreria provinciale di Genova. Persona che ha denunziato il titolo: Scotti Giovanni fu Carlo, dom. a Polengo di Casalbuttano (Cremona). Capitale nominale: L. 500.000;

Serie e numero del titolo provvisorio: Serie A n. 141332. Ufficio che ha emesso il titolo provvisorio: Tesoreria provinciale di Ravenna. Persona che ha denunziato il titolo: Credito Romagnolo, sede di Faenza. Capitale nominale: L. 5.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 1° agosto 1950.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3515)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Cavriana, Monzambano e Volta Mantovana (Mantova), della estensione di ettari 2370, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: comuni di Pozzolengo e Monzambano;

a *sud*: comuni di Volta Mantovana e Cavriana;

ad *est*: confine con la provincia di Verona;

ad *ovest*: strada comunale Cavriana-Bande.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Casole d'Elsa e Colle Val d'Elsa (Siena), della estensione di ettari 900 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *sud*: strada comunale, da Pieve Scola alla strada provinciale per Colle Val d'Elsa;

ad *ovest*: strada provinciale di Colle Val d'Elsa, dal bivio di Pieve Scola al bivio per Collalto;

a *nord-nord-est*: strada comunale per Collalto e Verniano, dalla strada provinciale per Colle Val d'Elsa fino all'incrocio con la strada proveniente da San Chimento e diretta a Pieve Scola;

ad *est*: strada comunale dall'incrocio predetto fino a Pieve Scola.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Manciano (Grosseto), della estensione di ettari 1482 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord-est*: strada Manciano-Farnese;

a *sud-est*: fosso del Gamberaio;

a *sud-ovest*: fosso Elsarella e recinzione con filo spinato e muro dal termine del fosso Elsarella fino al fosso del Gamberaio;

ad *ovest*: strada comunale della Campigliola.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Gavorrano, località Giuncarico (Grosseto), della estensione di ettari 450 circa, delimitata dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale di Poggio Ventoso e strada di Fontelunga;

ad *est*: strada comunale del nuovo Braccio di Giuncarico;

a *sud*: strada nazionale Tirrena Superiore;

ad *ovest*: frazioni di Ravi e Caldana.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Civitella Paganico, località Casale di Pari (Grosseto), della estensione di ettari 312 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: torrente Lanzo e fosso del Rastrellaio;

ad *est*: proprietà Mauri Angelo, denominata Poggio della Farneta;

a *sud*: strada vicinale del Belagaio e proprietà Savoi e Soldati Siro;

ad *ovest*: proprietà Rustichini Arnaldo e Moscatelli Alfio.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Pitigliano (Grosseto), della estensione di ettari 1040 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: fiume Lente;

ad *est*: mulattiera dal fiume Lente, guado dei Toni, alla strada statale Maremmana n. 74;

a *sud*: strada statale Maremmana 74, dal km. 47 al ponte sul fiume Fiora;

ad *ovest*: fiume Fiora.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Roccastrada, località Tornella (Grosseto), della estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
a *nord*: torrente Farma dal ponte della strada nazionale Senese-Aretina alla località Casetta della tenuta Belagaio;
ad *est*: confine della tenuta Belagaio, quindi la strada del Belagaio fino al podere Lanzo;
a *sud*: strada comunale del Belagaio, dal podere Lanzo alla strada nazionale Senese-Aretina;
ad *ovest*: strada nazionale Senese-Aretina dall'imbocco della strada del Belagaio al ponte sul torrente Farma.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Civitella Paganico (Grosseto), della estensione di ettari 334 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.
Confini:
a *nord*: strada provinciale Grosseto-Siena;
ad *est*: fosso Lescone fino alla strada di Monte Antico;
a *sud*: strada di Monte Antico, dal fosso Lescone al podere Imposto, strada provinciale fino alla proprietà Comporti, quindi il confine di detta proprietà fino al torrente Lanzo;
ad *ovest*: torrente Lanzo fino alla strada comunale Civitella-Casale, quindi detta strada fino al suo imbocco sulla strada provinciale Grosseto-Siena.

(3720)

Divieti di caccia e uccellagione.

Fino al 31 dicembre 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, della estensione di ettari 250, compresa nel comune di Cremosano, delimitata dai seguenti confini:
a *nord*: strada comunale Cremosano-Campagnola;
ad *est*: strada comunale Campagnola-Santo Stefano;
a *sud*: strada campestre Santo Stefano-sponda sinistra del canale Marzano sino al ponte sul canale stesso ubicato nelle vicinanze della Cascina San Benedetto;
ad *ovest*: strada comunale dal sopracitato ponte sul canale Marzano fino a Cremosano.

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bologna, della estensione di ettari 389, compresa nel comune di Ozzano Emilia, delimitata dai seguenti confini:
a *nord*: strada comunale da C. S. Lucia fino al congiungimento con la strada comunale via Idice;
ad *ovest*: strada comunale via Idice fino alla località Mercatale;
a *sud*: strada comunale via Mercatale dalla località Mercatale alla località Settefonti;
ad *est*: strada comunale dalla località Settefondi a C. S. Lucia.

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Catanzaro, dell'estensione di ettari 1110, compresa nei comuni di Catanzaro e Borgia, delimitata dai seguenti confini:
dal ponte sul fiume Corace della strada statale 19, sponda destra, segue la strada stessa fino al bivio della strada provinciale per Borgia; segue tale strada fino alla località « Girella », per risalire poi lungo il burrone « Girella » fino a raggiungere la strada mulattiera Varreca; segue la stessa fino al fosso che divide i terreni Calanda e Santa Maria di proprietà Massara; segue lo stesso per prendere la linea dello spartiacque della valletta detta « Contorni », fino al Timpone Pignatarello. Scende poi lungo il confine fra la proprietà Massara-Susanna, fino alla sponda destra del fiume Corace sorpassato questo raggiunge il mulino della « Murella », risale lungo il burrone a tergo del mulino stesso fino a raggiungere la strada vicinale che scende alla strada statale per Catanzaro Marina alla fontanella Passo di Salto; segue la statale fino all'altra fontanella al bivio strada comunale Verghello; segue tale strada fino al camposanto di Catanzaro Marina e fosso a tergo di questo che raggiunge la sponda sinistra del fiume Corace, fino al ponte sul fiume Corace.

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Viterbo, della estensione di ettari 225 circa, compresa nei comuni di Viterbo e Canepina, delimitata dai seguenti confini:
ad *est* e *nord*: strada nazionale Cassia Antica;
ad *ovest*: proprietà Conte Manzolini;
a *sud*: strada carrareccia della Croce di San Martino.

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bologna, compresa nel comune di Camugnano, della estensione di ettari 430, delimitata dai seguenti confini:
a *nord*: rio Azzano, dal torrente Limentra a Cappella Frascari;
ad *est*: mulattiera da Cappella Frascari a località Scanna;
a *sud*: rio da località Scanna al torrente Limentra;
ad *ovest*: torrente Limentra.

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, al sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bologna, della estensione di ettari 560, compresa nei comuni di Porretta Terme e Lizzano in Belvedere, delimitata dai seguenti confini:
a *nord*: strada comunale Ca' di Battista-Panigale;
ad *est*: strada comunale Porretta Terme-Castelluccio-Madonna del Faggio;
a *sud*: Santuario Madonna del Faggio;
ad *ovest*: rio Baricello-torrente Silla.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 5 aprile 1949, nella zona di Gardone V. T., Marcheno, Tavernole sul Mella, Sale Marasino, Zone e Marone (Brescia), dell'estensione di ettari 1425, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1951.
Dal suddetto divieto è esclusa l'uccellagione esercitata da appostamento fisso preesistente alla data del 5 aprile 1949.

(3704)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di ricompense al valor militare

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi, dalla data per ciascuno indicata, nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo.

MEDAGLIA D'ARGENTO

L'Abbate Sebastiano fu Francesco, classe 1885, Distretto militare di Bari. — D. L. 23 marzo 1913: a partire dal 14 maggio 1940.
Peano Ottavio fu Alberto, classe 1887, Distretto militare di Ivrea. — R. D. 24 maggio 1923: a partire dal 4 aprile 1950.

MEDAGLIA DI BRONZO

Peano Ottavio fu Alberto, classe 1887, Distretto militare di Ivrea. — D. L. 1° ottobre 1916; R. D. 26 ottobre 1919; R. D. 8 agosto 1920; R. D. 2 giugno 1921 a partire dal 4 aprile 1950.
Bergamini Bruno di Bergamini Maria, classe 1916, Distretto militare di Ferrara. — R. D. 29 dicembre 1939: a partire dal 20 novembre 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

Davare Giuseppe di Giacomo, classe 1913, Distretto militare di Belluno. — R. D. 8 giugno 1942: a partire dal 12 luglio 1947.

(3835)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra laureati in chimica, o in chimica industriale, o in fisica, o in ingegneria chimica, o ingegneria industriale chimica, con assegnazione all'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato in Roma.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 75596/12106.2.15 in data 30 marzo 1950;

Vista la relazione n. P.A.G. 41/24/202/95895 in data 11 luglio 1950 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra laureati in chimica, o in chimica industriale, o in fisica, o in ingegneria chimica, o in ingegneria industriale chimica, con assegnazione all'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato in Roma.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 19 luglio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1950
Registro Uff. riscontro ferrovie n. 18, *foglio n.* 233. — MONACELLI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a due posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di laurea in chimica, o in chimica industriale, o in fisica, o in ingegneria chimica, o in ingegneria industriale chimica.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali — Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purche non abbiano oltrepassato il 45° anno di eta alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici;

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione salvo a produrre all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti, oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *l*) che possono essere presentati prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 13.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìto visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilite che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare a giudizio insindacabile della Amministrazione, la immediata decadenza del posto conferito senza obbligo, per l'Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere, verso l'Amministrazione stessa, alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti o le loro famiglie avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai concorrenti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di cui trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. — Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati o vedovi di cui al punto 13 del presente avviso-programma, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 50 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione produrre il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera

nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

o) i coniugi ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I e II del punto 2 debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

6. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco), debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

7. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; acutezza visiva di almeno 10/10 complessivamente o in un solo occhio raggiungibile eventualmente anche con correzioni di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 5 D o — 10 D; senso cromatico normale, percezione della voce di conversazione a non meno di metri quattro complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio ragioneria — Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il detto versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita. La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati della Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

9. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

10. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

11. — Gli esami saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

12. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta . . . . punti 15
2ª prova scritta . . . . » 20
prova orale . . . » 20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 punti per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

13. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i cittadini deportati in territorio nemico, i profughi dell'Africa italiana, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad

operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

8) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

10) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

11) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

12) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

13) che abbiano appartenuto a reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 13 anche prima delle prove orali come già si è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 13.

14. — La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

15. — I primi due della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio in prova entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

16. — Gli allievi ispettori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendessero servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, saranno considerati rinuncianti alla nomina.

In caso di mancata assunzione dei primi due della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di due.

17. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio, e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 19 luglio 1950

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

A. — Le prove scritte saranno due:

1. Svolgimento di un tema di carattere generale su uno o più argomenti del programma.

2. Svolgimento di un problema sul programma di esame da scegliersi dal candidato su una terna di temi che verrà proposta.

B. — Prova orale.

I. — *Fondamenti di analisi matematica.*

1. Calcolo combinatorio Elementi sui determinanti ed applicazione alla risoluzione dei sistemi di equazione lineari - Concetto di funzione Funzioni lineari Funzioni di 2° grado e problemi relativi Numeri complessi Equazioni di 2° grado - Logaritmi Calcolo logaritmico Esercizi.

2. Elementi di geometria analitica Coordinate cartesiane - Cenno sulle coordinate polari Distanze fra due punti Equazioni della retta e sue applicazioni Cenno sulle coniche - Elementi di geometria analitica nello spazio Esercizi.

3. Elementi di calcolo differenziale Concetto di limite - Continuità Funzioni Funzioni algebriche assumenti forme indeterminate Funzioni trigonometriche Limiti fondamentali Concetto di infinito ed infinitesimo Varie forme di infinitesimi ed infinito Principio di trascurabilità degli infinitesimi di ordine superiore Concetto di derivata Derivate di funzione Derivate fondamentali Derivate di funzione Derivata logaritmica Cenno sulle derivate di ordine superiore Massimi e minimi Cenno sulle principali applicazioni geometriche del calcolo differenziale Concetto di serie - Cenno sui criteri di convergenza Concetto di sviluppo in serie Serie di MacLaurin e di Taylor Derivate e differenziali parziali e totali Funzioni composte Esercizi.

4. Elementi di calcolo integrale Concetto di integrale Integrali fondamentali - Principali metodi di integrazione Integrali definiti Cenni sugli integrali doppi e tripli Cenno sulle equazioni differenziali Principali applicazioni geometriche Esercizi.

II. — *Fisica.*

1. Elementi della teoria delle misure Misure delle grandezze fondamentali.

2. Elementi di meccanica (cinematica statica dinamica).

3. Elementi di meccanica dei fluidi Statica dei fluidi e leggi relative Fenomeni di superficie - Contatto tra varie fasi Tensione superficiale e sua misura - Capillarità Adsorbimento Diffusione dei fluidi.

4. Elementi di termometria e calorimetria Temperatura Quantità di calore Misure della temperatura Misura della quantità di calore - Calorimetria Calori specifici Propagazione del calore.

5. Fondamenti di ottica geometrica e strumentale Riflessione Rifrazione Formazione delle immagini Sistemi diottrici centrali e loro impiego Principali strumenti ottici e loro impiego Elementi di fotometria.

6. Fondamenti di ottica fisica Interferenze Rifrazioni - Principali strumenti ottici interferenziali Polarizzazione Polarimetria Fondamenti di spettrografia.

7. Fondamenti di elettricità e magnetismo e principali leggi - Cenni di misure elettriche Principali strumenti di misura elettrica e loro impiego Pratica delle principali misure elettriche.

8. Elementi di fisica elettronica Cenno sulle principali misure elettroniche e sulle principali applicazioni (celle fotoelettriche per il visibile, l'ultravioletto e l'ultrarosso) Valvole termoioniche e loro applicazioni Microscopio elettronico Rifrattometro elettronico).

III. — *Termodinamica.*

1. Generalità sulla teoria cinetica dei gas Il primo principio della termodinamica Principio della conservazione dell'energia Equazioni di stato Rappresentazione grafica dello stato di un corpo Lavoro esterno Calori specifici dei gas Energia interna dei gas Legge di Joule Gas perfetti e gas reali Equazioni di Van der Vaals.

2. Il secondo principio della termodinamica Cicli chiusi Sorgente calda e sorgente fredda Reversibilità delle trasformazioni e dei cicli Ciclo di Carnot Principio di Clausius Teorema fondamentale Proprietà delle trasformazioni isotermiche adiabatiche, isocore ed isobare Determinazione della temperatura termodinamica Temperatura assoluta Rendimento dei vari cicli e del ciclo di Carnot La nozione di entropia Diagramma entropico Fenomeni irreversibili Diagramma di Mollier.

3. Terzo principio della termodinamica.

4. Principali applicazioni dei principi della termodinamica - Tensione di vapore e curve isotermiche Equazione adiabatica dei vapori saturi - Cenno sulle macchine frigorifero.

IV. — *Chimica Fisica.*

1. Le leggi classiche delle combinazioni chimiche e l'antica teoria atomica.

2. Le moderne teorie sulla costituzione della materia L'atomo di Bohr è la primitiva teoria dei quanta Cenni di meccanica quantistica - Livelli emergetici e orbite elettroniche.

Natura generale degli spettri Principio di Pauli - Cenno sulle nuove statistiche I costituenti ultimi della materia secondo le nuove teorie ed ipotesi Natura del nucleo Isotopia - Trasmutazioni atomiche Energia nucleare.

3. Le nuove teorie sulle molecole ed i loro legami Teoria elettronica della valenza Struttura delle molecole - Spettri molecolari.

4. Gli stati di aggregazione.

Lo stato gassoso e principali leggi Cenni sulla teoria cinetica dei gas Costante dei gas Calore specifico a volume ed a pressione costante Gas perfetti e gas reali Lo stato liquido Fenomeni critici Liquefazione dei gas Tensione del vapore Punto di ebollizione Leggi relative Volume molecolare dei liquidi Tensioni specifiche e sue misure Principali proprietà ottiche dei liquidi.

Lo stato solido Corpi amorfi e cristalli Caratteristica dei cristalli e cenno sui principali metodi moderni di indagine Fusione e solidificazione Tensione di vapore dei solidi.

5. Generalità sulle soluzioni Solubilità dei gas Soluzione di due liquidi Tensione di vapore dei miscugli di due liquidi Soluzioni diluite Pressione osmotica e sue leggi Abbassamento della tensione di vapore delle soluzioni Elevamento del punto di ebollizione delle soluzioni Soluzioni solide Miscugli isomorfi Leggi delle soluzioni solide Soluzioni colloidali Fenomeni e leggi relative Generalità sui fenomeni di assorbimento Teoria di Langmuir.

6. — Cinetica chimica ed equilibrio Velocità di reazione Reazioni complete o irreversibili Reazioni reversibili Influenza della concentrazione Reazione di 1° e 2° ordine (pseudounimolecolari e bimolecolari) Reazioni reversibili di 1° ordine e di ordine superiore Catalisi ed equilibrio chimico Influenza della temperatura sulla velocità di reazione Infiammazione ed esplosione.

Generalità sull'equilibrio chimico.

Sistemi omogenei Legge di massa Principio di Le Chatelier Influenza della temperatura sulla costante di equilibrio Legge di Van't Hoff Sistemi eterogenei Loro classificazione Sistemi formati da una soluzione o da uno o più corpi solidi Legge delle fasi e sue principali applicazioni Sistemi ad un solo componente indipendente Sistemi a due componenti indipendenti Equilibrio stabile ed equilibrio indifferente Punto eutettico Vari casi Principali applicazioni alla siderurgia.

7. Nozioni generali di termochimica.

Variazioni della tonalità termica con la temperatura L'affinità nei processi chimico-fisici Legge di Hess Variazioni dello Stato di equilibrio con la temperatura Legge di Nerst Applicazione del 3° principio della termodinamica agli equilibri gassosi La determinazione della tonalità in base alle proprietà elettriche ed ottiche della materia.

V — *Elettrochimica.*

1. Elettrolisi ed elettroliti Numero di trasporto Conducibilità degli elettroliti e sue misure Conducibilità specifica, equivalente e molare Conducibilità di elettroliti fusi Elettroliti deboli e forti Leggi di Faraday Equivalenti elettrochimici Polarizzazione Tensione di scomposizione Curve densità di corrente potenziale Processi catodici Passività dei metalli Sovratensione Rendimento energetico di un processo elettrolitico.

2. Generali sugli elementi galvanici Teoria energetica degli elementi galvanici Equazione di Gibbis Helmoltz Teoria osmotica degli elementi galvanici Elettrolidi di 1ª specie (potenziali elettrodi soluzione) Elettroliti di 2ª specie (potenziale elettrodo soluzione) Elettrodi a gas Elettrodi ad amalgama Potenziali assoluti e relativi Elettrodi di riferimento Elettrodi di ossido riduzione Potenziali di diffusione Teoria delle pile e degli accumulatori - Serie delle tensioni degli elementi.

VI. — *Metodi chimico-fisici ed elettrochimici di analisi.*

1. Generalità su metodi spettrochimici Spettroscopi e spettrografi Sorgenti di luce e mezzi di eccitazione per la spettroscopia e spettrografia di emissione Cenni di analisi spettrale qualitativa e quantitativa.

2. Generalità sulla colorimetria Leggi fondamentali Colorimetri Spettrofotometri Cenni sull'applicazione della colorimetria all'analisi dei metalli.

3. Generalità sui metodi elettrochimici di analisi Conduttometria e potenziometria Teoria e metodi della titolazione potenziometrica Metodi elettrolitici e voltametrici - Polarografia e polarografi.

ALLEGATO *B.*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 luglio 1950 per il concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra laureati in chimica, o in chimica industriale, o in fisica, o in ingegneria chimica, o in ingegneria industriale chimica, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (2).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (3) . . . .

Data . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere, sulla domanda, la relativa richiesta indicando su quali lingue (francese, inglese. tedesca) intenda essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(3821)

PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinari condotti vacanti nella provincia di Terni

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Con decreto n. 13880 div. Sanità del 5 agosto 1950 il Prefetto della provincia di Terni ha approvato la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di veterinari condotti resisi vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1946.

1.	Polverini Ruggero fu Giuseppe	punti	135,962	su 150
2.	Ferroni Filino fu Ottavio	»	133,440	»
3.	Guaitini Antonio fu Luigi	»	131,718	»
4.	Fennacchi Luigi di G. Battista	»	128,658	»
5.	Marchetti Alessandro fu Nicola	»	118,000	»
6.	Chiari Bruno di Augusto	»	115,575	»
7.	Cascianelli Nazzareno di Or.	»	114,695	»
8.	Calzolari Placido fu Attilio	»	114,282	»
9.	Monaci Angelo di Giovanni	»	112,868	»
10.	Leonardi Alessandro di Enrico	»	110,250	»
11.	Santi Riccardo fu Giovanni	»	108,156	»
12.	Franceschelli Alberto di Franc.	»	106,942	»
13.	Maggiori Mario di Tito	»	106,928	»
14.	Pascucci Francesco fu Antonio	»	105,868	»
15.	Cutini Natale di Attilio	»	105,612	»
16.	Grazietti Gino di Alessio	»	104,436	»
17.	Eletti Antonio di Ernesto	»	99,125	»
18.	Giannoni Domenico di Romeo	»	97,592	»
19.	Della Vedova Mario fu Giacomo	»	95,451	»
20.	Rossi Furio Bruno di Giuseppe	»	93,787	»
21.	Colarieti Tosti Leonello	»	93,597	»
22.	Tucci Bruno di Umberto	»	93,342	»
23.	Ottavi Mario di Bixio	»	92,827	»
24.	Cianchetti Giovanni di Severo	»	92,728	»
25.	Bottardi Giorgio di Mario	»	92,502	»
26.	Palumbo Giovanni fu Vincenzo	»	92,442	»
27.	Berti Guido fu Carlo	»	91,311	»
28.	Pierantoni Piero di Carlo	»	91,118	»

29. Vannucci Libero di Emilio	punti	89,945	su 150
30. Ramacciotti Tiziano di Ebrico	»	86,347	»
31. Murgia Luigi di Nicolò	»	86,180	»
32. Taras Giovanni fu Giuseppe	»	85,940	»
33. Salerno Salvatore di Giuseppe	»	85,646	»
34. Siena Biagio fu Dante	»	79,537	»
35. Pieracci Pierino di Guglielmo	»	77,708	»
36. Colasanti Nicola di Ubaldo	»	77,526	»
37. Guerrini Pompeo di Abele	»	76,205	»
38. De Felici Italo di Vincenzo	»	74,806	»
39. Pellegrino Guido di Arturo	»	73,723	»
40. Tambella Gildo di Alfonso	»	73,412	»
41. Atti Armando fu Manfredi	»	70,000	»
42. Melchiorri Giannetto fu Giuseppe	»	68,250	»
43. Nanni Gianfranco di Antonio	»	67,500	»
44. Angeli Ortensi Gabriele	»	58,621	»
45. Crescenzi Mario di Alcibiade	»	55,735	»

I seguenti candidati non sono risultati idonei alle prove pratiche:

1. Leonori Igino fu Tommaso
2. Mazzoleni Mario fu Angelo
3. Pacetti Luigi di Francesco
4. Pagliacci Paolo fu Attilio
5. Pimpolari Carlo Maria fu Giovanni
6. Raiti Francesco di Pietro
7. Rotili Stefano di Fortunato
8. Simoni Dante fu Terenzio
9. Tiberi Fabrizio di Tiberio
10. Zannini Nazzareno fu Gustavo

Terni, addì 5 agosto 1950

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Con decreto prefettizio n. 13880 div. Sanità del 5 agosto 1950 il Prefetto della provincia di Terni ha dichiarato vincitori della condotta veterinaria rispettivamente segnata a fianco di ciascuno dei seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso per posti di veterinari condotti, resisi vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1946:

1. Polverini dott. Ruggero: Orvieto;
2. Ferroni dott. Filino: Narni;
3. Pennacchi dott. Luigi: Acquasparta;
4. Marchetti dott. Alessandro: Sangemini;
5. Chiari dott. Bruno: Otricoli;
6. Cascianelli dott. Nazzareno: Montecastrilli;
7. Calzolari dott. Placido: Consorzio Lugnano in Teverina-Alviano-Guardea.

Terni, addì 5 agosto 1950

Il Prefetto

(3683)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 125 del 14 giugno 1947, col quale venne bandito il concorso a cinquantotto posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 24 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1948, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto il successivo decreto n. 156 del 15 luglio 1947, col quale la 7ª condotta medica del comune di Imola è stata sostituita nel concorso stesso con la 4ª condotta medica dello stesso Comune;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 1º marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Giordano Renato	punti	133,27	su 150
2. Jacchini Umberto	»	131 —	»
3. Agostino Rino	»	130,13	»
4. Albertini Piero	»	128 —	»
5. Zagnoli Danilo	»	127,84	»
6. Lenzi Renato	»	125,80	»
7. Uguccioni Aldo	»	125,77	»
8. Rossi Augusto	»	125,40	»
9. Zappia Domenico	»	124,50	»
10. Cavallazzi Corrado	»	123,42	»
11. Osti Umberto	»	123,26	»
12. Biffi Giancarlo	»	122,95	»
13. Pallotti Giovanni	»	119,86	»
14. Dal Prato Francesco	»	118,22	»
15. Filzi Aldo	»	117,69	»
16. Caribotti Alessandro	»	116,13	»
17. Boschi Luigi	»	115,47	»
18. Mucci Adolfo	»	113,63	»
19. Pirrone Giovanni	»	112,81	»
20. Baita Renato	»	112,15	»
21. Macchiagodena Giuseppe	»	111,82	»
22. Zanini Paolo	»	111,40	»
23. Amadei Alessandro	»	110,61	»
24. Strada Alfonso	»	110,56	»
25. Bergonzini Mario	»	110,07	»
26. Montanari Renato	»	109,34	»
27. Bazzocchi Giuseppe	»	108,40	»
28. Bertini Giuseppe	»	107,76	»
29. Galelli Giuseppe	»	106,87	»
30. Reatti Petronio	»	106,28	»
31. Taroni Giovanni	»	104,27	»
32. Bottau Pasquale	»	103,59	»
33. Tommisani Fioravante	»	103,22	»
34. Pece Alfonso	»	103,13	»
35. Cavalieri D'Oro M.	»	95,41	»
36. Lusuardi Virginio	»	93,71	»
37. Cariglia Michele	»	93,35	»
38. Taddia Giovanni	»	93,21	»
39. Jannini Sebastiano	»	91,93	»
40. Taranto Luigi	»	91,62	»
41. Franchini Federico	»	91,43	»
42. Rossi Mario	»	91,13	»
43. Costa Giorgio	»	90,85	»
44. Barbolini Ascanio	»	89,96	»
45. Montesano Domenico	»	89,73	»
46. Alderici Numa Alceo	»	89,65	»
47. Sarti Giorgio	»	89,07	»
48. Lodini Elio	»	88,73	»
49. Raunich Leo	»	88,52	»
50. Cariglia Manlio	»	88,31	»
51. Tolomelli Alberto	»	88,29	»
52. Marcucci Michele	»	87,96	»
53. Barnabei Emidio	»	86,71	»
54. Semprini Guelfo	»	86,21	»
55. Parenti Cesarino	»	85,87	»
56. Nevola Manlio	»	85,58	»
57. Calamosca Corrado	»	85,39	»
58. Vecchi Vincenzo	»	85,10	»
59. Ferrari Mario	»	84,71	»
60. Santini Mario	»	84,48	»
61. Del Percio Silvio	»	84,40	»
62. Fiorentino Michele	»	84,37	»
63. Cattalani Raniero	»	84,29	»
64. Verri Gianni	»	83,99	»
65. Manzi Leonello	»	83,73	»
66. Nicolai Pietro	»	83,71	»
67. Pizzirani Enrico	»	83,52	»
68. Simoni Sanzio	»	83,31	»
69. Venturoli Waldemaro, combatt.	»	83,22	»
70. Astorri Asterio	»	83,22	»
71. Abate Luigi	»	83,21	»
72. Bonetti Raffaele	»	83,13	»
73. Curti Angelo	»	82,92	»
74. Comellini Orlando	»	82,90	»
75. De Cristofari Giuseppe	»	82,77	»
76. Mazzoni Mario	»	82,51	»
77. Grasso Salvatore	»	82,50	»

Candidato		Punti	
78. Vandelli Germano	punti	82,42	su 150
79. Delfini Massimiliano	»	82,35	»
80. Insom Alfonso	»	82,30	»
81. Costa Virgilio	»	82,11	»
82. Fasciana Salvatore	»	81,55	»
83. Farneti Gianfilippo	»	81,45	»
84. Luminasi Filippo	»	81,33	»
85. Cannoletta Domenico, orfano di guerra	»	81,17	»
86. Vitoli Enrico	»	81,17	»
87. Zanotti Orazio	»	81,07	»
88. Billi Carlo	»	80,91	»
89. Buffa Vincenzo	»	80,86	»
90. Bonazzi Giorgio	»	80,49	»
91. De Fabbritiis Fabrizio	»	80,47	»
92. Mandrioli Giuseppe	»	80,38	»
93. Calanchi Guido	»	79,82	»
94. Cazzani Luciano	»	79,14	»
95. Massarenti Alessandro	»	79,09	»
96. Lanzoni Alessandro	»	79,07	»
97. Gherardi Carlo	»	79,04	»
98. Schipa Franco	»	78,28	»
99. Vecchiati Leonardo	»	78,24	»
100. Mazzoni Ferdinando	»	78,13	»
101. Roveri Cesare	»	78,10	»
102. Martinelli Giberto	»	78,03	»
103. Speca Silvio	»	77,97	»
104. Tugnoli Tonino	»	77,73	»
105. Bragaglia Leonardo	»	77,70	»
106. Casari Aldo	»	77,68	»
107. Bonora Marcello	»	77,67	»
108 Orlando Rolando	»	77,62	»
109. Montroni Mario	»	77,53	»
110. Zazzeri Adolfo	»	77,40	»
111. Ripoli Renzo	»	77,30	»
112. Cavicchi Gino	»	77,26	»
113. Borini Lorenzo	»	77,23	»
114. Galuppi Domenico	»	77,20	»
115. Bregola Romolo	»	77,02	»
116. Biso Dante	»	77 —	»
117. Pedrelli Luigi	»	76,85	»
118. Luppi Francesco	»	76,81	»
119. Coltelli Dino	»	76,63	»
120. Mondini Adriano	»	76,53	»
121 Alboni Arnaldo	»	76,32	»
122. Spongano Aquilino	»	76,25	»
123. Milani Lorenzo	»	76,24	»
124. Franceschini Armando	»	76,17	»
125. Martelli Alberto	»	76,09	»
126. Carà Umberto	»	75,95	»
127. Jannuzzi Arturo	»	75,90	»
128. Mirabello Salvatore	»	75,83	»
129. Cerfogli Ugo	»	75,64	»
130. Isola Lamberto	»	75,61	»
131. Mazzanti Antonio	»	75,57	»
132. Biagi Luciano	»	75,54	»
133. Brusori Giuseppe	»	75,45	»
134. Riggio Francesco	»	75,40	»
135. Galassini Angelo	»	75,29	»
136. Canella Bruno	»	75,20	»
137. Galassini Mario	»	75,18	»
138. Taffurelli Ugo	»	75,09	»
139. Maggiorani Luciano	»	75,07	»
140. Ballo Michele	»	75,02	»
141. Benfenati Adamo	»	74,83	»
142. Sarcià Sebastiano	»	74,69	»
143. Negri Romolo	»	74,60	»
144. Paganelli Nerio	»	74,46	»
145 Bighini Giorgio	»	74,41	»
146. Gualandi Luigi	»	74,23	»
147. Meinersi Decio	»	74,17	»
148. Filippini Battistelli	»	74,13	»
149. Rossi Antonio	»	73,52	»
150. Celeghini Enzo	»	73,49	»
151. Ragaioli Gaetano	»	73,36	»
152. Venturoli Agostino	»	73,24	»
153. Meliconi Maurizio	»	73,22	»
154. Baia Permarco	»	73,21	»
155. Sforza Gualtiero	»	73,08	»
156. Santoli Vittorio, anzianità	»	73,05	»
157. Cavazza Mario	»	73,05	»
158. Chincarini Guglielmo	»	73,04	»
159. Giovanardi Ernesto	punti	73,01	su 150
160. Giovannini Paolo	»	72,49	»
161. Marchetti Bruno	»	72,47	»
162. Miadonna Tommaso	»	72,45	»
163. Piretti Mario	»	72,38	»
164. Bertoli Mario	»	72,17	»
165. Satti Lucio	»	72,09	»
166. Prata Pietro	»	71,80	»
167. Faglioni Gualberto (anzianità)	»	71,74	»
168. Bettuzzi Valentino	»	71,74	»
169. De Molo Alfredo	»	71,62	»
170. Cipollini Dante	»	71,20	»
171. Nevola Vittorio	»	71,08	»
172. De Donno Francesco	»	70,73	»
173. Melloni Francesco	»	70,36	»
174. Govoni Pietro	»	70,24	»
175. Govoni Francesco	»	70,15	»
176. Stanghellini Filippo	»	69,85	»
177. Guidarelli Aldo	»	69,56	»
178. Susca Vito	»	68,66	»
179. Sangiorgio Giuseppe	»	68,50	»
180. Ferraretti Giuseppe	»	68,39	»
181. Baldrati Luigi	»	68,08	»
182. Marocchi Otello	»	67,62	»
183. Fiorio Walter	»	67,60	»
184. Neri Alessandro	»	67,53	»
185. Camana Enrico	»	67,32	»
186. Beccari Gian Luigi	»	67,05	»
187. Bersani Ezio	»	66,73	»
188. Montebugnoli Augusto	»	66,24	»
189. Adami Lando	»	65,98	»
190. Corvini Giorgio	»	65,10	»
191. Bagnaresi Carlo	»	64,15	»
192. Orlando Domenico	»	63,97	»
193. Baiesi Luciano	»	63,29	»
194. Carradorini Fernando	»	63,22	»
195. Marchi Ennio	»	62,95	»
196. Borelli Bruno	»	62,31	»
197. Vannuccini Inglesco	»	61,78	»
198. Manzoni Carlo	»	61,55	»
199. Borelli Guido	»	60,59	»
200. Sternini Giorgio	»	60,31	»
201. Malagoli Alberto	»	60,14	»
202. Paltretti Renato	»	60,12	»
203. Gavioli Danilo	»	60,01	»
204. Torchi Giorgio	»	58,66	»
205. Amaduzzi Medardo	»	58,64	»
206. Atzeni Ajace	»	55,92	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 31 luglio 1950

Il prefetto: DE SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732-San. in data 31 luglio 1950, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a n. 58 posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 125 del 14 giugno 1947;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Considerato che ai concorrenti: Dal Prato Francesco, Caribotti Alessandro, Macchiagodena Giuseppe, Franchini Federico, Costa Giorgio, Barbolini Ascanio, Raunich Leo, Marcucci Michele, Calamosca Corrado, Vecchi Vincenzo, Del Percio Silvio, Cattalani Raniero, Manzi Leonello, Venturoli Waldemaro, Abate Luigi, Curti Angelo, Comellini Orlando, a termini del terzo e quarto comma dell'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, non viene assegnata alcuna condotta, avendo gli stessi dichiarato nella domanda di aspirare al collocamento in condotte che risultano già assegnate ad altri concorrenti che li precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa e sono nominati nelle sedi a fianco di ciascuno di essi segnate:

1. Giordano Renato: Bologna 3ª;
2. Jacchini Umberto: Imola 4ª;
3. Agostini Rino: Bologna 2ª;
4. Albertini Piero: Bologna 16ª;
5. Zagnoli Danilo: Anzola 1ª;
6. Lenzi Renato: San Lazzaro di Savena;
7. Uguccioni Aldo: Bologna 8ª;
8. Rossi Augusto: Minerbio 1ª;
9. Zappia Domenico: Bologna 13ª;
10. Cavallazzi Corrado: Anzola Emilia 2ª;
11. Osti Umberto: San Giovanni Persiceto 3ª;
12. Biffi Giancarlo: Argelato;
13. Pallotti Giovanni: Zola Predosa 1ª;
14. Filzi Aldo: Medicina 1ª;
15. Boschi Luigi: Calderara di Reno;
16. Mucci Adolfo: Marzabotto 1ª;
17. Pirrone Giovanni: Sala Bolognese 1ª;
18. Baita Renato: San Giovanni Persiceto 4ª;
19. Zanini Paolo: Loiano 1ª;
20. Amadei Alessandro: Imola 8ª;
21. Strada Alfonso: Monghidoro 1ª;
22. Bergonzini Mario: Castel San Pietro B;
23. Montanari Renato: Sasso Marconi 2ª;
24. Bazzocchi Giuseppe: Porretta Terme;
25. Bertini Giuseppe: Molinella (S. Pietro Capofiume);
26. Galelli Giuseppe: Molinella (Capoluogo);
27. Reatti Petronio: Galliera 1ª;
28. Taroni Giovanni: Malalbergo 1ª;
29. Bottau Pasquale: Budrio (Bagnarola);
30. Tommisani Fioravante: Baricella 2ª;
31. Pece Alfonso: Castello di Serravalle;
32. Cavallieri D'Oro M. Antonio: Pianoro 1ª;
33. Lusuardi Virginio: Medicina 2ª;
34. Cariglia Michele: Castel San Pietro dell'Emilia;
35. Taddia Giovanni: Budrio (Vedrana);
36. Jannini Sebastiano: Savigno 1ª;
37. Taranto Luigi: Crevalcore 3ª;
38. Rossi Mario: Medicina 6ª;
39. Montesano Domenico: Castiglione dei Pepoli 2ª;
40. Alberici Numa Alceo: Sasso Marconi 3ª;
41. Sarti Giorgio: Minerbio 2ª;
42. Lodini Elio Dante: Sant'Agata Bolognese 2ª;
43. Cariglia Manlio: Casalfiumanese 2ª;
44. Tolomelli Alberto: Molinella (Selva Malvezzi);
45. Barnabei Emidio: Molinella (Marmorta);
46. Semprini Guelfo: Savigno 2ª;
47. Parenti Cesarino: Castel di Casio;
48. Nevola Manlio: Monzuno;
49. Ferrari Mario: Tossignano (Borgo Tossignano);
50. Santini Mario: Monghidoro 2ª;
51. Fiorentino Michele: Casalfiumanese 3ª;
52. Verri Gianni: Castel del Rio 1ª;
53. Nicolai Pietro: Granaglione;
54. Pizzirani Enrico: Castel D'Aiano 2ª;
55. Simoni Sanzio: Castel del Rio 2ª;
56. Astorri Asterio: Tossignano;
57. Bonetti Raffaele: Monterenzio 1ª;
58. De Cristofaro Giuseppe: San Benedetto Val di Sambro (Piano del Voglio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 1º agosto 1950

Il prefetto: DE SIMONE

(3692)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 25062 del 23 giugno scorso, con il quale veniva approvata la graduatoria delle vincitrici del concorso per ventotto posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1947;

Vista la rinuncia dell'ostetrica Faga Pasqualina per Maida frazione Vena e ritenuto che l'ostetrica Formaro Liberata, giusta comunicazione n. 1679 in data 3 agosto 1950 del sindaco di Cotronei, deve considerarsi dimissionaria perchè invitata dal Comune a far conoscere nel termine di dieci giorni se intendesse accettare o meno la nomina conferitale, non ha fatto pervenire alcuna comunicazione;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione delle assegnazioni delle vincitrici, tenendo conto della graduatoria e delle preferenze indicate dalle concorrenti risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 55 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dato atto alle rinuncie delle ostetriche Formaro Liberata e Faga Pasqualina.

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito del concorso suddetto, sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

ostetrica Amoroso Maddalena: Cotronei;
ostetrica Menzano Raffaela: Maida, frazione Vena.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I sindaci di tali Comuni, scaduto il sopraindicato periodo di pubblicazione, procederanno subito alla nomina delle ostetriche designate vincitrici, invitandole ad assumere servizio entro il termine perentorio di giorni 15.

Catanzaro, addì 14 agosto 1950

Il prefetto: DIANA

(3788)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.